



Repertorio N.

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento della gestione del servizio di asilo

nido comunale “Il Grillo”, per il periodo dal 1 settembre 2022 – 31 agosto 2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio (1 settembre 2025 – 31 agosto 2027) e opzione di proroga tecnica per mesi 6 ex art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii

CIG n. _____ – - Numero gara _____

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue (2022) questo giorno..... (..) del mese di....., avanti a me dott. _____ Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

1) dott.ssa _____, nata a _____ il _____, che interviene alla stipula in qualità di titolare di Posizione Organizzativa della U.O.C. Servizi Educativi” Settore Servizi Educativi - Cultura e Turismo, come da provvedimento dirigenziale n. 228 del 31 gennaio 2022, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale e dell'art. 107, del Decreto legislativo n. 267/2000;

2) sig. _____ nata a _____ il _____, codice fiscale _____, la quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico della ditta _____, giusto quanto risulta

dalla visura telematica del Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. _____ del _____ del Dirigente veniva approvato l'impegno di spesa per l' affidamento della gestione del servizio di asilo nido comunale "Il Grillo" , per il periodo dal 1 settembre 2022 – 31 agosto 2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio (1 settembre 2025 – 31 agosto 2027) e opzione di proroga tecnica per mesi 6 ex art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, con un importo complessivo dell'appalto, calcolato ai sensi dell'applicazione dell'art. 35, comma 5, del codice dei contratti – D.Lgs. 50/2016- di euro 3.491.363,11 oltre ad oneri per la sicurezza per complessivi euro 16.500,00 e quindi per un totale di euro 3.507.863,29 soggetto ad IVA al 5% così suddiviso:

Anno	Importo a base d'asta, soggetto a ribasso	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	IVA 5%	Importo complessivo
Anno 2022, 4 mesi	€. 211.597,77	€. 1.000,00	€. 10.629,89	€. 223.227,66
Anno 2023, 12 mesi	€. 634.793,33	€. 3.000,00	€. 31.889,67	€. 669.683,00
Anno 2024, 12 mesi	€. 634.793,33	€. 3.000,00	€. 31.889,67	€. 669.683,00
Anno 2025, 8 mesi	€. 423.195,55	€. 2.000,00	€. 21.259,78	€. 446.455,32
Totale	€. 1.904.379,98	€. 9.000,00	€. 95.669,01	€. 2.009.048,98

Anno 2025, 4 mesi	€ 211.597,77	€ 1.000,00	€ 10.629,89	€ 223.227,66
Anno 2026, 12 mesi	€ 634.793,33	€ 3.000,00	€ 31.889,67	€ 669.683,00
Anno 2027, 8 mesi	€ 423.195,55	€ 2.000,00	€ 21.259,78	€ 446.455,32
Totale	€ 1.269.586,65	€ 6.000,00	€ 63.779,34	€ 1.339.365,98
Eventuale proroga per mesi 6 ex art.106 comma 11 D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm. e ii. da settembre 2027 a febbraio 2028	€ 317.396,66	€ 1.500,00	€ 15.944,83	€ 334.841,50

- la spesa per lo svolgimento del presente servizio è finanziata con imputazione al capitolo 1201.13.385 (codice SIOPE 1335), impegni n. _____;

- con determinazione del Responsabile della CUC n. _____ si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

- il Responsabile Unico del procedimento è la dott. ssa Teresa Giovannoni Funzionaria P.O. U.O.C. servizi educativi Settore Servizi Educativi, Cultura e Turismo,

- il presente appalto di servizio è così codificato: CIG n. _____ – Numero gara _____;

- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.R.I. n. _____ del _____, sulla G.U.U.E. n. 2020/S _____, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti, dal _____ del giorno _____, sul sito dell'Osservatorio Regionale-Servizio Contratti Pubblici (id. _____) e, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due regionali (La Repubblica ed. naz., Il Foglio ed. naz., del _____, Il Corriere Adriatico reg. del _____ 0 e Il Resto del Carlino ed. Pesaro del _____);

- a seguito di sedute di gara mediante procedura aperta telematica effettuate

il _____, si perveniva alla definizione della graduatoria di gara, collocandosi al primo posto la Ditta _____

- con determinazione n. _____ del Responsabile della CUC, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di che trattasi a favore della Ditta _____, con sede legale in Via _____, che ha offerto il prezzo complessivo annuale di euro _____ oltre euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Iva esclusa, corrispondente ad un importo complessivo offerto di euro _____ Iva esclusa, offrendo un ribasso del _____% sull'importo annuo a base di gara, conseguendo un punteggio pari a 10,00 per l'offerta economica e punti 90,00 riparametrati per l'offerta tecnica e pertanto un punteggio complessivo pari a 100,00;

- con determinazione n. _____ della Funzionaria P.O. U.O.C. Servizi Educativi Settore Servizi Educativi Cultura Turismo, si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva di cui sopra;

sono state eseguite per la gara le seguenti pubblicazioni legali:

- l'avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal _____, sulla G.U.U.E. n. _____, sulla G.U.R.I. n. _____ e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (id. _____, su due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale (Il Messaggero ed. naz., Il Giorno ed. naz., Il Corriere Adriatico reg. e Il Resto del Carlino ed. Pesaro del _____);

- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32 co.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data _____ alle altre ditte concorrenti;

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionale ed economico e finanziario della suddetta ditta;

- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS _____ - INAIL n. _____);

- che a carico dell'impresa _____, non risultano situazioni ostative alla stipula di

contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;

- che alla data di stipula del presente contratto, non sono ancora pervenute le informazioni antimafia richieste in data _____ mediante consultazione della banca dati nazionale unica ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art.92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 gg. Dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto sottoposto a condizioni risolutiva espressa;

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 22 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.Lgs. 159/2011;

- che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'impresa appaltatrice, resa ai sensi del D.P.C.M. 11.05.91 n. 187;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica e economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che il firmatario per conto del Comune di Fano del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro da Consip nonché dal Soggetto Aggregatore Regionale per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il sig. _____, quale
Procuratore Institore della ditta, dichiara di aver eletto domicilio presso
_____ PEC _____

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

La dott. ssa _____, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Fano che rappresenta, affida alla _____, con sede _____ la gestione

del servizio di gestione del nido d'infanzia "il Grillo" dal 1 settembre 2022 – 31 agosto 2025 con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio (1 settembre 2025 – 31 agosto 2027) e opzione di proroga tecnica, come dettagliatamente prescritto nei documenti facenti parte del progetto del servizio posto a base di gara e nel rispetto dell' offerta tecnica ed economica presentata.

L'oggetto del presente contratto è, quindi, rappresentato da tutti gli oneri ed obblighi indicati nei documenti progettuali ed è integrato dai contenuti caratterizzanti l'offerta tecnico-qualitativa costituita dalla relazione presentata in sede di gara dall'appaltatore.

L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € _____ **distinto come segue:**

- € _____ di cui € 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come dalla seguente scomposizione annua dell'offerta, presentata in gara, oltre Iva:

L'oggetto del presente contratto è, quindi, rappresentato da tutti gli oneri ed obblighi indicati nei documenti progettuali ed è integrato dai contenuti caratterizzanti l'offerta tecnico-qualitativa costituita dalla relazione presentata in sede di gara dall'appaltatore.

L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € _____

(euro _____) distinto come segue:

- € _____ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come dalla seguente scomposizione annua dell'offerta, presentata in gara, oltre Iva:

Art. 1 bis) Opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti opzioni:

- di rinnovare il contratto per per ulteriori due anni, dal 1 settembre 2025 – 31 agosto 2027 alle medesime condizioni di cui al contratto originario.
- di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106 comma 11 e comma 12 del D.lgs. n.50/2016.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, al cui contenuto le parti di comune accordo, rinviando:

- Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione dei servizi;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Determinazione a contrattare n. _____
- Determinazione di approvazione atti di gara e indizione della procedura n. _____
- Verbali di gara;
- Determinazione n. _____ del Responsabile della CUC di aggiudicazione definitiva in favore della ditta _____
- Determinazione n. _____ del Funzionario P.O. Settore Servizi Educativi Cultura e Turismo, di presa d'atto della predetta determinazione di aggiudicazione definitiva della CUC;

I predetti documenti sono sottoscritti dall'appaltatore con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione, come depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del verbale di avvio di esecuzione del servizio e precisamente dal _____

E' prevista la facoltà di rinnovo dell'affidamento del servizio all'appaltatore per ulteriori due anni alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune di Fano. L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel

contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

Qualora l'Affidatario dovesse disdire il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia fidejussoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, in toto o in parte dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, dandone preavviso

all'Appaltatore con un anticipo pari ad almeno 30 gg. con lettera raccomandata A.R./Pec.

Art. 4 – Condizioni generali

L'esecuzione del servizio è sotto la completa responsabilità dell'aggiudicatario che ne diventerà soggetto gestore, in costante raccordo con l'Ente Appaltante. Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto del Regolamento degli Asili Nido comunali secondo le modalità indicate all'art. 8 del capitolato;

Art. 5 – Periodo di effettuazione del servizio

Il servizio dovrà essere fornito in base al calendario scolastico di funzionamento per le scuole dell'infanzia stabilito annualmente dall'Ufficio Scolastico Regionale, seguendo gli accordi e le disposizioni nazionali, tenuto conto che le attività educative, di norma, prendono avvio ogni anno all'inizio del mese di settembre e terminano il 30 giugno.

L'orario di apertura di norma è il seguente:

Art. 1 lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30 tempo parziale;

Art. 2 lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 tempo normale;

Art. 3 lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30 tempo prolungato;

Nel mese di luglio e agosto (di norma per 5 settimane complessivamente) deve essere garantito il servizio di nido estivo, esclusivamente per i bambini dai 13 ai 36 mesi.

Il modello organizzativo viene dettagliatamente descritto nell'apposito allegato **ALLEGATO A).**

Art. 6 – Obblighi verso i dipendenti

Il personale necessario all'espletamento del servizio a norma del presente appalto, ad esclusione di quello _____ (*in caso di subappalto*), deve essere alle dipendenze dell'Appaltatore che dovrà assicurare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto collettivo di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria di riferimento.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore dovrà sostenere tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti.

L'Appaltatore dovrà dar prova, nei modi previsti dalla legge, prima dell'inizio del servizio ed ogni qual volta venga richiesto, dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche se la ditta non risultasse aderente alle Associazioni stipulanti o recedesse da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, nonché delle norme previste per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole o Contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro e di quelle relative alla sicurezza, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.

Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla ditta il termine massimo di 20 giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il termine suddetto, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

Entro 10 giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore è tenuta a comunicare per iscritto i nominativi delle persone impiegate, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro 10 giorni da ciascuna variazione.

Il personale dovrà recare in servizio un cartellino ben visibile con indicazione delle generalità, fotografia dell'operatore, ditta di appartenenza, numero di matricola.

Entro 30 giorni dall'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre copia della comunicazione consegnata ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n.152, sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Lo stesso personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione in materia igienico alimentare. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale di vigilanza istituzionalmente preposto.

Il personale dovrà essere in regola per quanto riguarda la normativa igienico sanitaria relativa alla manipolazione dei cibi.

L'Appaltatore, su motivata richiesta scritta del Comune, ha l'obbligo di sostituire il personale ritenuto dal Comune non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.

E' onere dell'Appaltatore dotare il proprio personale di idonee e decorose divise da lavoro, come pure controllare che tutte le norme igieniche vengano rigorosamente rispettate.

L'Appaltatore dovrà fornire a tutto il personale gli indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene, incluso idoneo copricapo da indossare durante le ore di servizio.

Sarà cura ed onere dell'Appaltatore dare precise disposizioni al proprio personale circa l'abbigliamento da indossare durante il servizio.

L'Appaltatore è anche tenuto a fornire camici di colore diverso da indossare per le operazioni di pulizia.

All'Appaltatore è richiesto inoltre di mettere a disposizione dei componenti del Comitato Mensa apposito vestiario monouso (camice, copricapo, copricalzari) in caso di effettuazione di sopralluoghi.

L'Appaltatore, per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, norme igienico - sanitarie e responsabilità verso terzi.

Su richiesta del Comune l'Appaltatore dovrà esibire prova dell'adempimento di quanto prescritto.

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile quale rappresentante in loco cui il Comune potrà far capo per ogni eventuale necessità.

Art. 7 – Controlli

E' facoltà dell'Ente Affidante effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali e di legge.

Art. 8 – Autocontrollo

L'Appaltatore dovrà essere dotata del Piano di Autocontrollo del ciclo dei prodotti alimentari ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 e 253/2004 in materia di prodotti alimentari.

L'Appaltatore dovrà comunque effettuare i seguenti controlli con le frequenze sotto indicate:

A) attrezzature da cucina = 9 tamponi mensili (uno per cucina) per rilevare i seguenti parametri : carica batterica a 30°; coliformi fecali; streptococchi fecali od enterococchi; salmonella; Listeria monocytogenes;

B) primi piatti, pietanze, contorni = 9 analisi mensili (una per cucina) per rilevare: carica batterica a 30°; coliformi totali; Escherichia coli; salmonella; clostridi solfito riduttori; Staphilococcus aureus.

Le risultanze dei controlli debitamente certificate, dovranno essere inviate mensilmente.

Al fine di individuare più celermente le eventuali cause di tossinfezione alimentare, sarà cura dell'Affidataria prelevare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, in appositi contenitori chiusi, muniti di etichetta recante la data e conservarlo ad

una temperatura non superiore a +4° e tenerlo a disposizione per 48 ore.

Art. 9 – Obblighi e responsabilità dell'Affidataria

Compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e le cause di forza maggiore, l'Affidatario è impegnato a garantire la stabilità di detto personale che lavora sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario stesso.

Il personale messo a disposizione dall'Affidatario deve essere, oltre che professionalmente capace, fisicamente idoneo, edotto sulle modalità di gestione del servizio, delle norme di igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste al D. Lgs. 81/2008. L'Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, tenga sempre un comportamento professionale, corretto ed educato e segnali subito al Coordinatore, o alla persona dallo stesso incaricata, eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio o nella struttura.

L'Affidatario è responsabile del comportamento del personale impiegato.

L'Ente Affidante si riserva il diritto di chiedere all'Affidatario la sostituzione del personale assegnato, ritenuto non idoneo al servizio o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto professionale con gli utenti.

L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare quanto prescritto all'articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nonché il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy n° 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.

L'Affidatario provvederà ad inviare al Comune, prima dell'inizio del servizio e comunque entro il 1 settembre di ciascun anno educativo e contestualmente ad ogni sostituzione, l'elenco nominativo del personale impiegato, attestando per ciascuno di essi:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico;
- titolo di studio e relativo anno di conseguimento;
- curriculum
- qualifica, livello professionale e mansioni svolte
- numero di iscrizione sul libro matricola
- tipologia di contratto di lavoro
- orari e turni di servizio giornaliero e settimanale (turnazione oraria)
- possesso dell'idoneità alla mansione qualora previsto per la funzione assegnata.

L'elenco dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante l'immunità da condanne penali, con specifico riferimento alle disposizioni legate al D. Lgs. n. 39/2014 relative all'attuazione della direttiva 2011/93/UE per il contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile, nonché la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere comunicata preventivamente all'Ente Affidante.

L'elenco deve essere comunicato annualmente e costantemente aggiornato a cura

dell’Affidatario; ogni variazione, corredata della relativa documentazione, deve essere comunicata all’Ente Affidante al massimo entro cinque giorni dal suo verificarsi.

E’ inoltre a carico dell'Appaltatore l’adozione, nell’esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

A tale scopo l’appaltatore ha stipulato idonee polizze assicurative ai sensi dell’art. 40 del capitolato speciale di appalto a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza dell’appalto e precisamente polizza n. _____, e relativa appendice n. 260 rilasciata dalla Compagnia _____

Il mancato rinnovo da parte dell'appaltatore della suddetta polizza, alla scadenza del _____-, teso a garantirne la validità e l'efficacia per tutta la durata del presente contratto, è considerato grave inadempimento che costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

In particolare, l'appaltatore dovrà presentare prima della scadenza della polizza una specifica dichiarazione della compagnia di assicurazione che attesti l'avvenuta proroga / rinnovo dell'assicurazione senza altre modifiche alle condizioni e/o massimali attualmente stabiliti.

La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto ed in ogni caso per l’inizio del servizio.

L'Appaltatore, oltre alle norme del Capitolato speciale d'oneri, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti (ed a quelli di eventuali subappaltatori) tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune e dell’ASUR di Fano. Si impegna anche a rispettare il Codice etico per le aziende di ristorazione collettiva di cui al D.Lgs. 231/2001.

Per tutta la durata del servizio l'Appaltatore deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

In caso di scioperi del proprio personale l'Appaltatore ne dovrà dare comunicazione al Comune con un preavviso di almeno tre giorni.

Art. 10 – Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle proprie dipendenze o di imprese subappaltatrici, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a redigere il Piano di sicurezza relativo ai rischi della propria attività, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e il Documento di Valutazione dei rischi della propria attività e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Detta documentazione deve essere consegnata al Responsabile del Procedimento.

Art. 11 – Scioperi

L’Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a sciopero del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione al competente

ufficio del Settore Servizi Educativi, nei termini previsti dall'art.2 della Legge 146/90 come integrata dalla Legge n. 83 del 11 Aprile 2000 e ss.mm.ii., garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla vigente normativa.

Sono consentite in via straordinaria interruzioni temporanee del servizio nei seguenti casi:

-Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale. In caso di sciopero dei dipendenti dell'Impresa appaltatrice, dovrà comunque essere garantita la continuità del servizio di ristorazione. Al verificarsi di tale evenienza, l'Impresa appaltatrice è tenuta a dare congrua informazione all'Amministrazione comunale, entro un termine non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data dello sciopero. In tal caso potranno essere concordate tra l'Impresa appaltatrice e l'Amministrazione comunale, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti alternativi di uguale valore nutritivo per i quali sarà corrisposto l'importo del pasto detratto il 20% e la cui composizione dovrà essere concordata con l'Amministrazione comunale. In mancanza di comunicazione sarà applicata una penale pari al 3 (tre) per cento dell'importo del mese di riferimento.

-Interruzione temporanea del servizio su comunicazione dell'Amministrazione comunale. In caso di interruzione temporanea dell'attività, l'Amministrazione comunale dovrà darne comunicazione all'Impresa appaltatrice, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. In questo caso l'Amministrazione comunale non riconoscerà all'Impresa appaltatrice alcun indennizzo. Nel caso in cui non ne abbia dato comunicazione all'Impresa appaltatrice entro i termini prefissati, l'Amministrazione comunale riconoscerà all'Impresa appaltatrice un equo indennizzo non superiore comunque al 25% del valore medio del servizio giornaliero e per ogni giorno di interruzione.

-Interruzione temporanea del servizio per guasti.

Sono ammesse interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture, tali da non consentire lo svolgimento del servizio medesimo. Si intende per "temporanea" un'interruzione limitata ad un periodo massimo di 2 giorni continuativi. Al verificarsi di dette evenienze, potranno essere concordate tra l'Impresa appaltatrice e l'Amministrazione comunale, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative come la fornitura di pasti alternativi. L'Impresa dovrà fornire idonea documentazione circa le cause tecniche che ostano al normale svolgimento del servizio, fatte salve le eventuali verifiche che l'Amministrazione comunale vorrà disporre. In mancanza di idonea documentazione sarà applicata una penale pari al 25% del valore medio del servizio giornaliero e per ogni giorno di interruzione. In caso di situazioni di emergenza protratte per un periodo superiore a 2 giorni continuativi, l'Impresa appaltatrice dovrà avvalersi di cucine proprie o nella propria disponibilità, previa informazione e consenso dell'Amministrazione comunale. In questo caso si intende invariato il prezzo del singolo pasto.

-Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore,

oltre a terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, disordini civili e condizioni meteorologiche particolarmente avverse, anche in relazione all'ubicazione dei centri refezionali. Non costituiscono cause di forza maggiore situazioni quali: traffico, carenza di personale, guasti ai mezzi di trasporto. Nei casi di forza maggiore, l'Impresa appaltatrice dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l'erogazione del servizio, anche mediante pasti alternativi. Resta salva altresì la responsabilità dell'esecutore del servizio per interruzioni dovute a cause a lui imputabili. In tali ipotesi sarà applicata la penale pari al 25% del valore medio del servizio giornaliero e per ogni giorno di interruzione, fino, nei casi gravi o per episodi ripetuti, alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Comune di Fano riconoscerà all'Affidatario il corrispettivo di cui al presente contratto comprensivo dei costi del personale utilizzato nonché di tutte le attività di coordinamento, della fornitura di materiale, spese generali di funzionamento e di tutte le spese accessorie.

Il RUP, entro i successivi 15 (quindici) giorni, dopo aver verificato la correttezza dei dati forniti, provvederà ad autorizzare l'emissione della fattura elettronica per l'importo, al netto della ritenuta dello 0,5% prevista dall'art 30, comma 5-bis del Codice.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse. Eventuali contestazioni relative agli importi fatturato determineranno una sospensione del termine di pagamento fino alla risoluzione in contraddittorio delle stesse.

Le fatture, dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;
- c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Alle fatture dovrà essere allegato il prospetto dei pasti consumati per ogni singola scuola suddiviso fra bambini e adulti.

L'Amministrazione contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, a mezzo di ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra o mediante incameramento della cauzione.

Al termine della durata del contratto, come pure in caso di rinnovo del servizio, in sede di riconsegna dei locali e delle attrezzature da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva di sospendere gli ultimi pagamenti dovuti alla stessa, nel caso vi fossero documentate contestazioni sui servizi resi o sullo stato delle attrezzature, degli impianti e degli arredi.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato:

- all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore e di eventuali

subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente. Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, l'Amministrazione può bloccare il pagamento fino a quando l'Appaltatore non abbia regolarmente versato agli Enti competenti quanto dovuto. - ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/97, introdotto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 157/2019, l'Appaltatore dovrà produrre entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.fano@emarche.it:

1)- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

2)- copia delle deleghe di pagamento, mediante F24, relative al versamento delle ritenute fiscali, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, 50, comma 4, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 1, comma 5, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La documentazione, di cui ai predetti punti 1 e 2, non dovrà essere prodotta, qualora l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 bis comma 5 del D.Lgs. n. 241/97, attesti e/o comunichi alla Stazione Appaltante, il possesso di certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (DURF), da cui risulti la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute operate, dei requisiti di cui all'art.17 bis comma 5 del D.lgs. n.9 luglio 1997 n.241.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con i predetti adempimenti, la Stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'impresa appaltatrice, finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio affidato o, se minore, per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

- alla produzione della documentazione nei termini e modalità disciplinate nel Capitolato d'Oneri.

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna a comunicare nei termini stabiliti all'art. 3, c. 7 della predetta legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della

Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 13 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, su istanza dell'Appaltatore sarà dovuta una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare nei termini che seguono.

Saranno riconosciute un numero di tre anticipazioni singole (pari al 20%), scadenzate su ciascun anno scolastico, da erogare:

- in proporzione all'importo contrattuale delle prestazioni obbligatorie del singolo anno di esecuzione del contratto di appalto, al netto del ribasso d'asta;
- per quanto riguarda la prima annualità entro quindici giorni dalla stipula del contratto previa costituzione di corrispondente garanzia autonoma di durata annuale, da svincolarsi ad avvenuto accertamento di conformità da parte del Direttore di esecuzione del contratto delle prestazioni;
- per quanto riguarda le annualità successive, con riferimento a ciascun anno, entro quindici giorni dalla costituzione di corrispondente nuova garanzia autonoma di durata annuale, da svincolarsi ad avvenuto accertamento di conformità da parte del Direttore di esecuzione del contratto delle prestazioni svolte nel corso dell'anno precedente.

Art. 14 – Revisione dei prezzi

I prezzi di cui all'offerta aggiudicata rimarranno fermi per tutto il primo anno di durata del contratto. A partire dal secondo anno del contratto la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno contrattare, per il periodo residuo, un aggiornamento dei prezzi non superiore al tasso di variazione media dei prezzi al consumo registrato, dall'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, calcolato sui 12 mesi precedenti a quello in cui viene presentata la richiesta. Tali revisioni nei limiti di cui all'articolo 106 D.Lgs 50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento al quale dovrà essere rivolta l'istanza da parte dell'Appaltatore e saranno riconosciute a partire dal ricevimento della richiesta di revisione, con riferimento agli ordini dei pasti non ancora effettuati.

Art. 15 – Variazione del numero e tipologia di utenti.

L'impresa appaltatrice è tenuta all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative anche nel caso di modifiche della tipologia di utenza o nel caso in cui sia necessario diminuire o aumentare in misura del 20%

Art. 16 – Cauzione definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € _____ (euro _____), mediante polizza fidejussoria n. _____ della Compagnia _____ emessa in data _____.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € _____ per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 17 - Subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

La ditta ha dichiarato in sede di gara di subappaltare le seguenti parti del servizio:

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di quanto subappaltato.

Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque nel limite del 40% dell'importo contrattuale complessivo.

L'Impresa aggiudicataria sarà comunque responsabile nei confronti del Comune per le azioni, i fatti, le omissioni o la negligenza manifestate dai subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere richiesto e autorizzato dal Responsabile del Procedimento, il quale può respingere la richiesta a motivo della mancanza del possesso dei requisiti necessari da parte del prestatore di quelle parti di contratto per le quali l'appaltatore richiede il subappalto.

Art. 18 - Penali

L'Ente Affidante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare penali pecuniarie in ogni caso di verificata violazione delle norme e nei seguenti ulteriori casi:

- a) si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso e nella funzione di raccordo tecnico-organizzativo;
- b) assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- c) non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- d) effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;

- e) impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Ente Affidante;
- f) esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione immediata di personale;
- g) compia violazioni dei diritti degli utenti;
- h) attui mancato rispetto degli obblighi di comunicazione in materia di personale, di cui all'articolo 19 dello Schema di contratto.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all'Ente Affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate.

Potranno essere applicate, in tali casi, penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, rapportate alla gravità dell'inadempienza, oltre alle spese subite dall'Ente Affidante per le eventuali azioni conseguenti all'inadempienza.

Gli importi delle penali suddette che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse e/o sulla garanzia fidejussoria, con l'obbligo per l'affidatario di reintegrarla.

In caso di recidiva nel periodo di vigenza dell'appalto le penalità sopra indicate saranno prima raddoppiate, poi triplicate e così via.

La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Affidatario, le quali dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'Affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà all'applicazione della penale.

Art. 19 - Verifiche e controlli da parte del committente

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto così come previsto e disciplinato dall'art 102 del D.Lgs 50/2016. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità finale si procederà al pagamento della rata di saldo determinata dalla ritenuta dello 0,50% operata sul progressivo dei pagamenti ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016 ed allo svincolo della cauzione definitiva di cui al precedente art. 16. Con riferimento alla verifica di conformità in corso di esecuzione per le prestazioni contrattuali a carattere continuativo la verifica di conformità in corso di esecuzione avverrà con cadenza mensile coincidente con l'accertamento di conformità emesso dal direttore dell'esecuzione in occasione del pagamento di ciascuna fattura .

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione dell'appalto troverà applicazione la procedura di cui all'art 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016.

Art. 20 - Risoluzione del contratto e facoltà di recedere dal contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. L'Amministrazione ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la

risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.

Sono causa di risoluzione del rapporto, secondo le modalità definite dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016:

- le ipotesi previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

le ipotesi previste dall'art. 1453 del Codice Civile, possono essere, in particolare, causa di risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:

a) fallimento dell'Appaltatore o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;

b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'Appaltatore;

c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'Appaltatore e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente e del capitolato;

d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del Capitolato Speciale d'Oneri, in materia igienico – sanitaria, di sicurezza e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore, anche a seguito di diffide del Comune che comportino infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio;

e) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del capitolato relative alle caratteristiche merceologiche degli alimenti;

f) mancata osservanza del sistema di autocontrollo;

g) 1 (uno) episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare derivante da colpa grave o dolo di operatori dell'Affidataria;

h) errata somministrazione di una dieta speciale con grave danno per l'utenza derivante da colpa grave o dolo degli operatori dell'Appaltatore;

i) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;

l) interruzione non motivata del servizio;

m) gravi disservizi nella consegna dei pasti alle strutture prive di cucina;

n) violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto;

o) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

p) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;

q) cessione del contratto, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione;

r) inosservanza degli impegni assunti in sede di gara di appalto relativamente al “fattore qualità”.

s) inosservanza degli impegni assunti in sede di gara, relativamente a quanto proposto nell'offerta tecnica.

t) la mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dall'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano (codice aziendale). Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Fano.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune

con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di continuare comunque il servizio se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Per quanto riguarda l'esercizio della facoltà di recesso, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione comunale può recedere dal contratto, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Impresa appaltatrice delle spese sostenute e del mancato guadagno.

Art. 21 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip e di Soggetto Aggregatore Regionale.

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Il Comune di Fano si riserva altresì di procedere alla risoluzione anticipata del contratto a seguito di stipula da parte del Soggetto Aggregatore Regionale di convenzione relativa al presente servizio con condizioni migliorative al presente contratto.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

Art. 23 - Cessione dei crediti

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

Art. 24 – Clausola sociale

Nel caso in cui a seguito dello svolgimento della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo appaltatore dovrà, ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria, dovrà prioritariamente assorbire il personale in forza alla gestione uscente, in applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, come previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i.

Art. 25- Rispetto del contratto di lavoro

In base all'art.30, c.4 D.lgs. 50/2016, al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, è applicato il C.C.N.L. in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, e comunque nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta. In base all'art.30, c.5 D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata dall'art.30 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Art. 26 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e previsioni in materia di sicurezza

L'Appaltatore dichiara di avere preso dettagliatamente visione e conoscenza e di accettarne i contenuti del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dalla Stazione Appaltante.

Per tutti gli oneri ed impegni delle parti si rimanda a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri e nel D.U.V.R.I. stesso, precisando che è fatto obbligo all'Appaltatore porre in essere tutte le misure idonee ad eliminare rischi, in modo tale da garantire la sicurezza dei propri lavoratori, nei luoghi in cui verranno eseguite le prestazioni.

Art. 27 – Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente :

-dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 28 - Conformità agli standard sociali minimi

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Procuratore Istitore dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata sul sito

<https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf>;

Art. 30 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto del Comune di Fano, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta. Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli

interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del

trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 31 – Mezzi di comunicazione

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all'esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L'appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni: pec. dusmann@gigapec.it. La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l'appaltatore dovrà inviare le comunicazioni comune.fano@emarche.it; Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

Art. 32 - Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro.

Art. 33 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina la materia.

Art. 34 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 35 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e

dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 36 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 37 – Protocollo di legalità

L'Appaltatore del servizio si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino", sottoscritto dal Comune di Fano in data 10 marzo 2020.

Art. 38 - Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007. Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante. Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 39 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- _____ - n. _____
- Comune di Fano – n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 1-bis) Opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante;
- Art. 9 Obblighi e responsabilità dell'Affidataria;
- Art. 12 Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari;
- Art. 14 Revisione dei prezzi;
- Art. 17 Subappalto e cessione contratto;
- Art. 18 Penali;
- Art. 20 Risoluzione del contratto e facoltà di recedere dal contratto;
- Art. 21 Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip e di Soggetto Aggregatore Regionale;

- Art. 22 Clausola risolutiva espressa;
- Art. 29 Trattamento dati personali;
- Art. 30 Nomina del Responsabile del Trattamento Dati;
- Art. 32 Controversie e foro competente;
- Art. 37 Protocollo di legalità;
- Art. 38 Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 54 pagine intere e 14 righe della cinquantacinquesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)